


81942/09  
66623/09 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione decima civile



Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Francesco Vigorito Presidente

Annalisa Chiarenza Giudice

Cecilia Pratesi Giudice est.

**IL CASO.it**

Letto il reclamo proposto nell'interesse della s. [redacted] di S. [redacted] R. [redacted] e c. s.n.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha accolto la richiesta di emissione in via cautelare ed urgente di un ordine di riconsegna alla [redacted] Petroli s.p.a. dell'impianto di distribuzione di carburante affidata in subconcessione alla [redacted] e gestita dalla S. [redacted], osserva:

la richiesta di cautela è stata svolta nell'ambito di un giudizio di merito proposto dalla [redacted] contro la s. [redacted] per ottenere la dichiarazione di cessazione dei contratti di comodato petrolifero, e per l'effetto di fornitura e locazione ad esso collegati.

La parte reclamante eccepisce l'incompetenza del giudice adito, da cui deriverebbe altresì l'impossibilità di pronunciarsi in via cautelare su di un provvedimento che costituisce una anticipazione del giudizio di merito.

Di contrario avviso è stato il giudice reclamato, secondo cui la sola pendenza della lite determina il dovere di pronunciarsi in via cautelare ai sensi dell'art. 669 – *quater* c.p.c. – norma secondo cui " quando vi è causa pendente per il merito la domanda (cautelare) deve essere proposta al giudice della stessa". Il provvedimento reclamato è stato emesso quindi in assenza di alcuna delibazione della eccezione di incompetenza.

Il collegio condivide tale impostazione, pur dovendosi convenire con il reclamante in ordine alla presumibile fondatezza della eccezione di incompetenza.

Si deve infatti rilevare che la lettera dell'art. 669 *quater*, 1° comma, espressamente riconduce il poterdovere di provvedere sulla domanda di cautela al solo dato obiettivo della pendenza del giudizio di merito, senza alcun riferimento alla effettiva competenza del giudice adito.

La lettura proposta, appare convincente anche alla luce del rilievo - sia pure non adattabile al caso di specie - secondo cui la soluzione contraria potrebbe condurre ad un vero e proprio vuoto di tutela cautelare nell'ipotesi di deliberata proposizione "in prevenzione" di una domanda di merito ad un giudice incompetente, posto che la controparte si troverebbe nell'impossibilità di chiedere misure cautelari, in ambito che oltretutto non prevede la possibilità di proporre regolamento di competenza.

Ciò premesso, anche nel merito il provvedimento appare del tutto condivisibile;

in primo luogo si ritiene corretto il ricorso all'art. 700 c.p.c (anziché a diversa forma di cautela tipica) dal momento che la peculiare caratteristica del bene e la varietà dei rapporti negoziali facenti capo alla struttura in questione, mal si attagliano alla finalità prevalentemente conservativa propria del sequestro giudiziario, e tenuto conto altresì che alla luce del sostanziale abbandono da parte del resistente della gestione del complesso, non si pone neppure una esigenza di "neutralità" della gestione in attesa della decisione sulla titolarità effettiva della medesima, laddove peraltro le caratteristiche i tempi ed i costi propri della esecuzione del sequestro giudiziario costituiscono un indubbio ostacolo rispetto alle esigenze di dinamicità proprie di un complesso aziendale quale quello oggetto di controversia. **IL CASO.it**

Quanto al fumus boni iuris, non appare confutabile - alla luce della disdetta ritualmente intimata e del collegamento negoziale fra il "comodato petrolifero", il contratto di somministrazione di carburanti e combustibile, ed i due contratti di locazione - che si siano verificati i presupposti per il sorgere dell'obbligo di riconsegna del complesso aziendale in capo alla società resistente, la quale oltretutto ha pacificamente (e documentalmente) violato l'obbligo previsto nel contratto di comodato di tenere aperto tutti i giorni l'impianto, al cui inadempimento è ricollegata una clausola risolutiva espressa;


quanto al requisito dell'urgenza, lo stesso appare insito nella natura del bene di cui si controverte, nella rilevanza del servizio che l'impianto è destinato ad assolvere, nel rischio della decadenza dalla subconcessione autostradale in capo alla [redacted] a seguito del conclamato disservizio cui la società reclamante ha dato luogo nella gestione dell' impianto, nella sicura perdita di avviamento connessa a tale situazione di fatto, e nella non integrale emendabilità di tali pregiudizi attraverso una futura riparazione di carattere meramente economico.

p.q.m.


rigetta il reclamo.

Roma, 27. 1. 2010

~~Il giudice est.~~



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

Cop. n. E 2 FEB. 2010



IL CANCELLIERE GI  
Simone Di Maria

FA 2/2/10